



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 2 del 08/07/2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.

In allegato al presente C.U., si pubblicano i sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolari emessi dalla Lega Nazionale Dilettanti, del quale fanno parte integrante:

- **COMUNICATO n° 7:** Commissione Accordi Economici L.N.D.;
 - **COMUNICATO n° 11:** C.U. n. 6/A F.I.G.C. Tesseramento Giovani art. 31 N.O.I.F.;
 - **COMUNICATO n° 12:** C.U. n. 7/A F.I.G.C. Modifica C.U. n. 222/A del 15 giugno 2020 - Giovani di Serie;
 - **COMUNICATO n° 13:** C.U. n. 8/A F.I.G.C. Differimento termini art. 116 N.O.I.F.;
 - **COMUNICATO n° 14:** C.U. n. 9/A F.I.G.C. Nuove Norme Organizzative e di Funzionamento Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale;
 - **COMUNICATO n° 15:** Decadenza Organi direttivi Divisione Calcio a 5 e nomina Commissario Straordinario.
- **CIRCOLARE n° 8:** Circolare n. 20/2020 - Centro Studi Tributari L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 DOMANDE PER FUSIONI - SCISSIONI

In riferimento a quanto precedentemente pubblicato, si specifica che le domande, da redigersi sugli **appositi moduli**, corredate dalla prescritta documentazione, debbono pervenire a questo Comitato Regionale entro e non oltre il termine perentorio di **VENERDI' 10 LUGLIO 2020**. **Si raccomanda la consegna a mano per evitare la scadenza dei termini.**

Si ritiene opportuno sottolineare le modalità che dovranno essere seguite da parte delle Società con riferimento alle richieste in oggetto:

FUSIONI

Le domande di fusione tra due o più società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle società che richiedono la fusione;
- **Atto costitutivo e Statuto della società sorgente dalla fusione;**
- **elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.**

Si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse;

- le domande dovranno essere sempre corredate dal **nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto sociale** della società sorgente dalla fusione;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione, comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;
- le delibere delle società inerenti la fusione **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**
- **Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all'Art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in deroga rese note dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n. 313 del 10.06.2020.**

SCISSIONI

In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante conferimento dei singoli rami dell'attività sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. **Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico.**

Le domande di scissione dovranno pervenire a questo Comitato Regionale entro e non oltre il termine perentorio di **VENERDI' 10 LUGLIO 2020** e dovranno essere corredate da:

- copia autentica del **verbale dell'Assemblea dei Soci** che ha deliberato la scissione;
- **domanda di affiliazione per ogni altra società che sorgerà dalla scissione** corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione);
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione **deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.;**
- **Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in deroga rese note dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n. 313 del 10.06.2020.**

4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTO (N.11527/890pfi19-20/MDL/pe del 04 Marzo 2020) MARTOCCIA FORTUNATO, SOCIETA' A.S.D. CITTA' DEI SASSI MATERA;

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti;**

PREMESSO

Che il **Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto**, con nota del **04 Marzo 2020**, in relazione ai fatti ed agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:**

- ***Sig. MARTOCCIA FORTUNATO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Città dei Sassi Matera, della violazione dell'art. 4, comma 1, e***

dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, lo stesso, a mezzo di un "post" pubblicato in data 09/02/2020 alle ore 19:38 sulla "pagina" della Società A.S.D. Città dei Sassi Matera del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza, e della capacità professionale del Sig. Contini Cosimo, arbitro della gara FCD Grassano - A.S.D. Città dei Sassi Matera, disputata in data 09/02/2020 e valevole per il Campionato di Prima Categoria Regionale Basilicata girone B; nel citato "post", in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: **"Cosimo Contini l'arbitro sorpresa che si trova nelle patatine! Bastava che all'inizio della partita ci diceva: questa partita dovete perderla, era meglio. Sapevamo di giocare per passare il tempo. Oppure, poteva dire: alla squadra di Grassano dobbiamo farla partire con un goal di vantaggio, dieci ammonizioni a Città dei Sassi Matera di partenza prima del fischio d'inizio, e vi devo fischiare contro tutte le azioni da goal che potreste costruire. Forse così non avrebbe mortificato calciatori che di pallone potrebbe insegnare a lui e 1000 come lui. Cara associazione arbitri, quando le patatine con gli arbitri dentro sono scadute dovete ritirarle dal mercato. Gli arbitri delle patatine non li vogliamo più"**;

- la Società A.S.D. CITTA' DEI SASSI MATERA, della violazione dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Martoccia Fortunato, come sopra descritti.

Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 27 GIUGNO 2020, constatata la regolarità delle comunicazioni ai **Deferiti** a mezzo PEC indirizzate e preso atto, a causa della loro mancata comparizione, dell'impossibilità di procedere a verifica dell'eventuale intenzione degli aventi diritto di accedere all'applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall'art. 127 vigente C.G.S. regolata ed attestata, nondimeno, la presenza della PROCURA FEDERALE, convocata via PEC, nella persona dell'Avv. NICOLA MONACO, procedeva all'audizione di quest'ultimo che illustrava i motivi del **Deferimento**, formulando le seguenti richieste per:

- **MARTOCCIA FORTUNATO**, inibizione per mesi 2 (DUE), con decorrenza dall'inizio della Stagione Sportiva 2020/2021;
- **SOCIETA' A.S.D. CITTA' DEI SASSI MATERA**, comminarsi Euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda;

Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nell'aggiornata udienza del 08/07/2020, vagliata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al Deferimento di **MARTOCCIA FORTUNATO** e della **SOCIETA' A.S.D. CITTA' DEI SASSI MATERA** per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti;

Ritenuto come gli eventi, così come contestati, appaiano già *prima facie* acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione dei **Deferiti** e la conseguente, omessa, coltivazione delle attività difensive loro riservate, consentano di argomentare che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questo **Collegio** a discostarsi dalle valutazioni nella richiesta di **Deferimento** compendiate;

Rilevato come, dall'esame della documentazione presente in atti e in particolare dalla stampa dello screenshot relativo al post pubblicato, in data 09/02/2020 alle ore 19:38, sulla pagina **Facebook** della Società A.S.D. CITTA' DEI SASSI MATERA, sia emerso come fossero ivi riportate dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale dell'**Arbitro** della gara **FCD GRASSANO - A.S.D. CITTA' DEI SASSI MATERA**, disputata in data 09/02/2020 e valevole per il **Campionato di Prima Categoria Regionale Basilicata, girone B**;

Acclarato, pertanto, come tale condotta integri la violazione dell'osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'**art. 4 comma 1, C.G.S. vigente**, al cui rispetto sono tenuti - ai sensi dell'**art. 2 C.G.S** - tutti coloro ai quali sia riconducibile, direttamente o indirettamente il controllo delle **Società** ovvero che svolgano qualsiasi attività all'interno e nell'interesse delle stesse o comunque rilevante per l'**Ordinamento Federale**;

Accertata, nondimeno, come sussistente la violazione delle richiamate norme, nonché dell'**art. 23, comma 1, C.G.S.** (per cui ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA) e stimato ancora come, in ragione di quanto sin qui ponderato, la **Società A.S.D. CITTA' DEI SASSI MATERA**, a motivo delle violazioni a carico del proprio **Presidente** ascritte, sia a sua volta chiamata a risponderne per essere sanzionata a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'**art.6, commi 1 e 2**, nonché dell'**art. 23, comma 5**, del vigente **C.G.S.** (per cui, la Società è responsabile, ai sensi dell'art. 6 C.G.S., delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, C.G.S.);

Osservato, da ultimo, come **MARTOCCIA FORTUNATO** e la **SOCIETA' A.S.D. CITTA' DEI SASSI MATERA**, secondo **Giurisprudenza** di questo **Organo di Giustizia Sportiva**, debbano essere sanzionati per non essersi presentati malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, innanzi ad **Organi** della **Giustizia Sportiva**, in palese violazione di quanto disposto dall'**art. 22, comma 1 vigente C.G.S.**, in forza del quale ai soggetti di cui al comma uno è fatto obbligo se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva;

Considerato come questo **Collegio** ritenga, tuttavia e sulla scorta di proprio consolidato orientamento, eccessivamente afflittive rispetto ai fatti nei confronti dei **Deferiti** contestati e in sede deliberativa accertati, le sanzioni dalla **PROCURA FEDERALE** richieste e in ragione di tanto stimi lecita una loro mitigazione:

P.Q.M.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in parziale accoglimento delle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** nella persona, **Avv. NICOLA MONACO**, in sede di audizione formulate, così provvede:

Irroga a:

- **MARTOCCIA FORTUNATO** l'inibizione di mesi 2 (due), di cui 1 (uno) per violazione dell'**art. 22, comma 1, vigente G.C.S.**;
- **Società A.S.D. CITTA' DEI SASSI MATERA** l'ammenda di Euro 200,00 (duecento/00), di cui Euro 100,00 (cento/00) per violazione dell'**art. 22, comma 1, vigente G.C.S.**

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** dispone che la presente delibera venga comunicata alla **PROCURA FEDERALE** nonché a tutte le altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie del **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** e del **C.R. BASILICATA** per i conseguenti adempimenti.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 08/07/2020

Il Segretario
(Rocco Picciano)

Il Presidente
(Pietro Rinaldi)